



COMUNE DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA

CONSIGLIO COMUNALE
XV CONSIGLIATURA

Verbale di deliberazione n. 8 del 27/02/2019.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 19:35 nella Sala Consigliare del castello dei Da Peraga, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
MARANGON INNOCENTE	P		RIZZO ALBERTO	P	
BIZZOTTO LUCA	P		TACCHETTO NUNZIO		A
TURETTA ISABELLA	P		PAGGIARO CESARE		A
STECCA ALESSANDRO	P		CACCO MASSIMILIANO	P	
CONSIGLIA CITO	P		STIVANELLO ANTONINO	P	
CARRARO DIEGO	P		GOTTARDELLO DAMIANO	P	
LION ALESSANDRO	P		GRANDESSO WALTER	P	
MASSAROTTO SIMONE	P		PASTORE FILIPPO	P	
QUAGLIO FABRIZIO	P				

Presenti: 15 - Assenti: 2

Sono nominati scrutatori: BIZZOTTO LUCA, TURETTA ISABELLA, GRANDESSO WALTER

Sono presenti gli Assessori: BISON SIMONE, AGRICOLA ROSARIO, MAZZARO GRETA, BUGNO SEBASTIANO

IL SEGRETARIO GENERALE, Dott. Bergamin Raffaele Mario, partecipa alla seduta.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Damiano Gottardello, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/00

<<

IL CONSIGLIO COMUNALE

>>

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Tutto ciò premesso,

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, e che ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Rilevato che, ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e art. 1, comma 13, della L. n. 208/2015, la componente IMU della I.U.C per l'anno 2019 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli I.A.P. di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola;

Ritenuto necessario provvedere:

- ad una rimodulazione generale dei tributi I.M.U. e TA.S.I. applicati nel Comune di Vigonza al fine di ridurre le percentuali di evasione (dovute principalmente a difficoltà interpretative ed applicative dei due tributi), le azioni da compiere da parte dei cittadini/contribuenti (attualmente costituite da separate dichiarazioni e separati versamenti; da dichiarazioni TA.S.I. ad ogni cambio di locazione, ecc.) e di consentire agli uffici comunali la trasmissione a domicilio dei modelli di pagamento ad una più vasta platea di contribuenti con riduzione di gran parte di quelle attività che non costituiscono valore per l'Ente (code di attesa agli sportelli, documentazione da esibire, passaggio fra più uffici per raccolta di informazioni, ecc.);
- al conseguente azzeramento delle aliquote TA.S.I. per l'anno 2019, ad eccezione della fattispecie imponibile denominata "beni merce" di cui all'art. 13 - comma 9bis - D. L. n. 201/2011;
- al contestuale aumento, in pari misura, delle aliquote I.M.U., al fine di mantenere sostanzialmente invariato, per l'anno 2019, la misura di gettito totale derivante dal tributo TA.S.I. per l'anno 2018;
- all'ulteriore aumento dell'aliquota dei fabbricati di categoria catastale "D", nella misura dello 0,02%, tenuto conto che l'IMU su tali fabbricati risulta comunque assoggettata a detrazione nella dichiarazione dei redditi dei possessori ed al fine di finanziare progetti di tipo sociale appositamente stabiliti dall'Amministrazione;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 28.01.2019, di indirizzo, che, a partire dalle stime operate dall'Ufficio Tributi sulle nuove basi imponibili desunte dai dati catastali aggiornati e sulla base degli introiti a titolo di I.M.U. per l'anno 2018, tenendo in debita considerazione l'attuale situazione di crisi socio-economica del Paese, l'azzeramento delle aliquote TA.S.I. per l'anno 2019 e le esclusioni dall'imposta sopra indicate, ha previsto, al fine di mantenere inalterato il fabbisogno finanziario dell'Ente e consentire l'attuazione di nuovi progetti di tipo sociale, le seguenti nuove aliquote I.M.U.:

- 1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,6%;
- 2) Aree fabbricabili: aliquota 1,00%;
- 3) Fabbricati ricadenti in categoria catastale "D": aliquota 0,98%;
- 4) Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, secondo i criteri applicativi definiti nella delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/2018: aliquota 0,76%;

- 5) Unità immobiliari (es. esercizi pubblici, circoli privati, ecc...) che gestiscono gli apparecchi e ingegni (es. slot machine, video poker, ecc..) di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773): aliquota 1,01%;
- 6) Terreni agricoli: aliquota 0,76%
- 7) Altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti: aliquota 0,96%;

Dato atto che la proposta in esame è stata altresì presentata e discussa dalla Commissione consiliare per il bilancio nella seduta di data 19 febbraio 2019;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e riportati nell'allegato sub A);

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate;
- 2) di stabilire, per l'anno 2019, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta le seguenti nuove misure d'aliquota:

6,0 ‰	<ul style="list-style-type: none"> • <u>ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA CATASTALE "A/1, A/8 E A/9"</u> (comprese le eventuali pertinenze, rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nei limiti di una per ciascuna categoria).
10,0 ‰	<ul style="list-style-type: none"> • <u>AREE FABBRICABILI</u>
7,6 ‰	<ul style="list-style-type: none"> • <u>ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO</u> (comprese le eventuali pertinenze, rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7), esclusivamente alle condizioni indicate al successivo punto 3);
9,8 ‰	<ul style="list-style-type: none"> • <u>FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE "D"</u>
10,1 ‰	<ul style="list-style-type: none"> • <u>UNITA' IMMOBILIARI</u> (es. esercizi pubblici, circoli privati, ecc...) che gestiscono gli apparecchi e ingegni (es. slot machine, video poker, ecc..) di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773)
7,6 ‰	<ul style="list-style-type: none"> • <u>TERRENI AGRICOLI</u> (ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, esenti per legge).
9,6 ‰	<ul style="list-style-type: none"> • <u>IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ abitazioni non principali e relative pertinenze (ad eccezione di alcune fattispecie, esenti per legge), ➤ abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, alle condizioni stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (per le quali è prevista esclusivamente la riduzione al 50% della base imponibile) ➤ unità immobiliari diverse dalle abitazioni (ad eccezione dei fabbricati strumentali all'attività agricola, esenti per legge),
€ 200,00	<ul style="list-style-type: none"> • <u>DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE</u>

- 3) di confermare piena validità alla delibera di Consiglio Comunale n. 13/2018 per quanto attiene i criteri applicativi dell'aliquota particolare (aliquota del 7,6 ‰) riservata alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, e di seguito riportati:

- l'aliquota può essere applicata alle unità immobiliari delle categorie catastali da A/2 ad A/7 e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti

in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, al di fuori del territorio comunale ma comunque nel territorio italiano, esclusivamente un altro immobile adibito a propria abitazione principale, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i suddetti requisiti. Per periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge e dal vigente regolamento I.U.C.;

- per ottenere l'agevolazione i possessori dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, l'apposita dichiarazione I.M.U. su modello ministeriale, entro i termini di presentazione previsti nel vigente regolamento comunale, unitamente a copia del contratto di comodato. Qualora venga meno il requisito, il possessore dovrà presentare apposita dichiarazione di variazione entro i suddetti termini;

- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Presenti n. 15 – assenti n. 2 (Paggiaro, Tacchetto)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su riportata relativa all'argomento in oggetto sulla quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00;

Dato atto che detto argomento, ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento, è stato esaminato dalla 1^a Commissione consiliare nella seduta del 18.02.2019;

Richiamata la discussione riportata nel verbale n. 9 del 27.02.2019 di approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021;

Con i seguenti voti resi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente:

Presenti n. 15

- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 3 (Cacco, Grandesso, Stivanello)
- astenuti n. 2 (Gottardello, Pastore)

DELIBERA

1. di prendere atto delle motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate;
2. di stabilire, per l'anno 2019, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta le seguenti nuove misure d'aliquota:

6,0 ‰	• <u>ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA CATASTALE "A/1, A/8 E A/9"</u> (comprese le eventuali pertinenze, rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nei limiti di una per ciascuna categoria).
10,0 ‰	• <u>AREE FABBRICABILI</u>
7,6 ‰	• <u>ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO</u> (comprese le eventuali pertinenze, rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7), esclusivamente alle condizioni indicate al successivo punto 3) ;
9,8 ‰	• <u>FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE "D"</u>
10,1 ‰	• <u>UNITA' IMMOBILIARI</u> (es. esercizi pubblici, circoli privati, ecc...) che gestiscono gli apparecchi e ingegni (es. slot machine, video poker, ecc..) di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773)
7,6 ‰	• <u>TERRENI AGRICOLI</u> (ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, esenti per legge).
9,6 ‰	• <u>IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI:</u> <ul style="list-style-type: none">➤ abitazioni non principali e relative pertinenze (ad eccezione di alcune fattispecie, esenti per legge),➤ abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, alle

	<p>condizioni stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (per le quali è prevista esclusivamente la riduzione al 50% della base imponibile)</p> <p>➤ unità immobiliari diverse dalle abitazioni (ad eccezione dei fabbricati strumentali all'attività agricola, esenti per legge),</p>
€ 200,00	• <u>DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE</u>

4) di confermare piena validità alla delibera di Consiglio Comunale n. 13/2018 per quanto attiene i criteri applicativi dell'aliquota particolare (aliquota del 7,6 ‰) riservata alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, e di seguito riportati:

- l'aliquota può essere applicata alle unità immobiliari delle categorie catastali da A/2 ad A/7 e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, al di fuori del territorio comunale ma comunque nel territorio italiano, esclusivamente un altro immobile adibito a propria abitazione principale, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i suddetti requisiti. Per periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge e dal vigente regolamento I.U.C.;

- per ottenere l'agevolazione i possessori dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, l'apposita dichiarazione I.M.U. su modello ministeriale, entro i termini di presentazione previsti nel vigente regolamento comunale, unitamente a copia del contratto di comodato. Qualora venga meno il requisito, il possessore dovrà presentare apposita dichiarazione di variazione entro i suddetti termini;

Con successiva e separata votazione, espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000:

Presenti n. 15

- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 2 (Cacco, Grandesso)
- astenuti n. 3 (Stivanello, Gottardello, Pastore)

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.) ANNO 2019.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Damiano Gottardello

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Dott. Bergamin Raffaele Mario

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)